

GAZZETTA UFFICIALE

DELLE

COMUNITÀ EUROPEE

20 APRILE 1966

EDIZIONE IN LINGUA ITALIANA

9° ANNO N. 71

SOMMARIO

COMUNITA ECONOMICA EUROPEA

INFORMAZIONI

LA COMMISSIONE

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO

66/242/CEE :

Bando di gara n. 490 : gara indetta dalla Repubblica del Gabon per un progetto finanziato dalla C.E.E. — F.E.S. 1053/66

66/243/CEE :

Gara n. 491 (Gara mediante consultazione pubblica) della Repubblica del Senegal (Ministère de l'économie rurale — Direction de l'agriculture) per un progetto finanziato dalla C.E.E. — F.E.S. 1055/66

66/244/CEE :

Modifica all'avviso d'aggiudicazione n. 468 1059/66

INFORMAZIONI GENERALI

Proposte della Commissione al Consiglio

66/245/CEE :

Proposta di direttiva del Consiglio relativa alla libertà, per gli agricoltori cittadini di uno Stato membro, stabiliti in un altro Stato membro, di accedere alle cooperative (presentata dalla Commissione al Consiglio il 21 dicembre 1965) 1060/66

66/246/CEE :

Proposta di direttiva del Consiglio relativa alla libertà, per gli agricoltori cittadini di uno Stato membro, stabiliti in un altro Stato membro, di accedere alle varie forme di credito (presentata dalla Commissione al Consiglio il 21 dicembre 1965) 1062/66

Da alcuni anni la Commissione della Comunità Economica Europea e l'Alta Autorità della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio pubblicano congiuntamente, ad intervalli regolari, delle :

**Tabelle comparative dei regimi di sicurezza sociale applicabili nei paesi
membri delle Comunità europee**

Questa pubblicazione, in forma di tabelle sinottiche, riproduce le principali disposizioni in materia di sicurezza in vigore nei sei paesi della Comunità, e comprende 3 fascicoli :

Vol. 1 : Regime generale ⁽¹⁾

Vol 2 : Regime minerario

Vol. 3 : Regime agrario ⁽²⁾

Il fascicolo 2 : « Regime minerario » è ora apparso in nuova edizione, e riporta lo stato delle legislazioni in vigore al 1° gennaio 1965.

Questo opuscolo di 26 pagine è pubblicato, come gli altri, nelle lingue ufficiali della Comunità (tedesco, francese, italiano, olandese).

Prezzo di vendita : Lit. 500,— ovvero FB 40,—.

Le ordinazioni devono pervenire agli Uffici di vendita elencati sull'ultima pagina di copertina della presente Gazzetta.

⁽¹⁾ Il fascicolo 1 : « Regime generale », edito nel 1964, è stato aggiornato al 1° luglio 1964. Una nuova edizione è in preparazione.

⁽²⁾ Il fascicolo 3 : « Regime agrario » è in preparazione.

COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

INFORMAZIONI

LA COMMISSIONE

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO

Bando di gara n. 490 : Gara indetta dalla Repubblica del Gabon per un progetto finanziato dalla Comunità Economica Europea — Fondo europeo di sviluppo

(66/242/CEE)

Gara n. 2/66/TP-B

Convenzione n. 150/F/GA/E

Progetto n. 12 23.103

Oggetto :

Costruzione di un centro d'allevamento nella regione di Moanda, nella Repubblica del Gabon.

I lavori sono suddivisi nei seguenti lotti :

Lotto n. 1 : movimenti di terra — rete viaria

Lotto n. 2 : a) impianto idrico
b) impianti elettrici

Lotto n. 3 : costruzione di fabbricati in legno su base in muratura.

N.B. : La fornitura delle attrezzature è stata oggetto della gara n. 486 pubblicata nel n. 63 della *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* del 2 aprile 1966 (pagine 923-924/66).

I partecipanti hanno la facoltà di presentare offerte per un lotto, per più lotti, o per il complesso dei lotti.

Luogo di esecuzione :

a circa 15 km da Moanda, Sottoprefettura dello Haut-Ogooué (Repubblica del Gabon).

Termine di esecuzione :

12 mesi, massimo (termine non cumulativo).

Valutazione :

42.000.000 di franchi C.F.A., pari a circa 170.000 dollari USA.

Si porta a conoscenza degli eventuali partecipanti che potranno indicare nella loro offerta quale percentuale dell'importo della stessa desiderano percepire nella valuta del paese della loro sede sociale.

Le offerte,

in lingua francese ed in duplice copia, debbono pervenire a mezzo raccomandata od essere consegnate, contro ricevuta, a : M. le Directeur des travaux publics — B.P. 49 a Libreville (Gabon) entro il 17 luglio 1966 alle ore 10 locali.

L'apertura delle offerte avverrà il 18 luglio 1966 alle ore 12 locali negli uffici della direzione dei LL.PP. a Libreville (Gabon).

Il capitolato d'appalto,

in lingua francese, può essere ottenuto su richiesta indirizzata a mezzo raccomandata, per via aerea, a : M. le Directeur des travaux publics — B.P. 49 a Libreville (Gabon), al prezzo di 6.000 franchi C.F.A. da versarsi a mezzo assegno bancario sbarrato intestato all'ordine dello stesso nominativo, da allegarsi alla richiesta stessa.

Il capitolato sarà spedito per via aerea, franco di porto, a ricezione dell'importo stabilito.

Il prezzo d'acquisto « in loco » è di 5.000 franchi C.F.A.

Per consultazione del capitolato d'appalto :

1. Direction des travaux publics du Gabon — Libreville (Gabon)
2. Commissariat au plan — B.P. 172 — Libreville (Gabon)
3. Commissione della Comunità Economica Europea, Direzione generale per lo sviluppo dell'oltremare, 1, rue du Taciturne, Bruxelles 4
4. Servizi d'informazione delle Comunità europee :
Bonn, Zitelmannstraße 11
L'Aia, Alexander Gogelweg 22
Lussemburgo, 18, rue Aldringer
Parigi XVI, 61, rue des Belles-Feuilles
Roma, Via Poli 29

Per ulteriori informazioni :

- Directeur des travaux publics du Gabon — B.P. 49 a Libreville (Gabon)
- Commissaire au plan, B.P. 172 a Libreville (Gabon).

La partecipazione alla gara è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri ed ai paesi e territori d'oltremare associati alla Comunità Economica Europea.

Gara n. 491 (Gara mediante consultazione pubblica) della Repubblica del Senegal (Ministère de l'économie rurale — Direction de l'agriculture) per un progetto finanziato dalla Comunità Economica Europea — Fondo europeo di sviluppo

(66/243/CEE)

Gara n. 101/66/MER/AGR

Convenzione n. 359/SE

Progetto n. 215.015.05

Gara, mediante consultazione pubblica, per fornitura di 228 polverizzatori destinati ai coltivatori del cotone nella Repubblica del Senegal.

I. Oggetto :

Richiesta d'offerte per fornitura, in unico lotto, di 228 polverizzatori aventi le caratteristiche seguenti :

Descrizione del materiale richiesto :

Il materiale proposto dagli offerenti dovrà corrispondere alle seguenti specificazioni tecniche ed essere studiato per l'utilizzazione di un'emulsione insetticida a base di endrine e DDT.

A. Irroratrice :

Tipo : Individuale, portatile, di un peso massimo di circa 8 kg a vuoto.

Funzionamento : A pressione mantenuta costante con pompa incorporata all'interno del serbatoio e leva di pompaggio sulla destra dell'apparecchio.

Serbatoio : In rame o in ottone, contenente 15 litri o poco più, con un bocchettone di riempimento di un diametro minimo di 11,5 cm, chiuso da un coperchio.

Agitatore : Previsto all'interno del serbatoio.

Filtri di riempimento : In materia plastica che combacia perfettamente con il bocchettone di riempimento, aventi maglie di un diametro massimo di 70/100 di mm.

Cinghie di trasporto : Di costruzione robusta ed indeformabile, larghe circa 30 mm, regolabili in lunghezza e che si riuniscono sul davanti dell'operatore mediante una fibbia, formando così una cintura ventrale che migliora la stabilità. Eventualmente, la cintura ventrale potrà essere indipendente dalle cinghie di trasporto. Si potrà tener conto dei dispositivi di rinforzo previsti sulle cinghie all'altezza delle spalle.

Tubo che allaccia l'irroratrice al sistema di distribuzione : lungo circa 1,50 m, munito ad ogni estremità di una tubazione e di un dado di collegamento per adattare il tubo sull'irroratrice e sul sistema di distribuzione. Il bloccaggio dei tubi sulle tubazioni sarà ottenuto mediante collare di serraggio a vite. La fuoruscita del liquido sarà comandata da un rubinetto a due posizioni (aperto, chiuso, tipo a valvola, azionato da leva), facilmente accessibile all'operatore al lavoro. I raccordi con il portagetto dovranno potersi smontare facilmente. I tipi di impanatura dei dadi di collegamento devono essere precisati nella descrizione tecnica allegata all'offerta.

Base dell'irroratrice : Prevista per l'adattamento di un supporto di portagetti.

Prescrizioni particolari : Tutti i pezzi non metallici (giunti, tubi, pistoni, ecc.) saranno costruiti in materia resistente alle emulsioni insetticide a base d'endrine e di DDT. L'interno del serbatoio, compresa la parte interna del bocchettone di riempimento, non dovrà essere verniciato.

B. Portagetti :

Tipo : I portagetti, costituiti in lega leggera sul quale vengono montati quattro getti posti sullo stesso piano, devono consentire di trattare due file di piante di cotone in un unico passaggio (trattamento dall'alto, due getti che trattano una fila).

Tubo di portagetto : Il tubo dovrà essere sufficientemente lungo per consentire l'adattamento di 4 getti perpendicolari ai tubi disposti come segue :

— spazio fra getti interni : 50 cm

— spazio fra getti esterni che trattano una stessa fila : 40 cm

Questo tubo sarà chiuso alle due estremità con un sistema di tappo svitabile e presenterà nella sua parte mediana una tubazione d'alimentazione per il raccordo del tubo snodabile che porta il liquido sotto pressione.

Getti ad azione centrifuga : Comportano un elemento di turbolenza a canali tangenziali ; i bocchettoni di uscita dei getti avranno un diametro di 80/100 di mm.

Supporto di portagetto : Deve essere adattato sulla base dell'irroratrice e su ogni lato di quest'ultima ; sarà costituito da due bracci paralleli in tubo leggero rafforzato da un tirante o da qualsiasi altro sistema che impedisca la deformazione del complesso portagetto-supporto-irroratrice al momento del lavoro. La lunghezza dei bracci deve essere di circa 85 cm. La distanza fra i due bracci paralleli del supporto sarà leggermente superiore alla larghezza del corpo dell'apparecchio d'irrorazione. Il regolaggio in altezza del portagetto dovrà poter essere modificato istantaneamente. Il fissaggio del portagetto sul braccio di supporto sarà costituito in modo da evitare che il tubo del portagetto scivoli su se stesso.

Pezzi di ricambio : Ogni apparecchio dovrà essere dotato di un lotto di pezzi di ricambio costituiti da :

- 1 lotto di prima assistenza : chiavi per smontaggio, giunti vari, filtri, eliche, collari di serraggio ;
- pezzi soggetti ad usura : pistone, coperchi, filtri di getti, getti, tubature, cinghie ed i pezzi proposti dal fabbricante.

C. Controllo di funzionamento :

Gli offerenti dovranno allegare alla loro proposta i risultati di un banco di prove effettuate su dieci attrezzature (identici a quelli che formano oggetto della gara) da una stazione ufficiale di macchinario agricolo e precisare in particolare :

1. La pressione del liquido al livello del sistema di distribuzione con getti di 80/100 di mm e per un ritmo di pompaggio di 30 colpi/minuto. Questa pressione dovrà essere almeno pari a 2,700 kg per i portagetti a 4 getti.
2. La forma del getto ottenuto in funzione della pressione. Al di sotto di ogni livello si deve ottenere un cono di diffusione e non una diffusione a fascio ; sarà precisato l'angolo al vertice del cono di diffusione per una pressione di 2,800 kg, 3 kg, 3,500 kg e 4 kg nonché la ripartizione delle goccioline all'interno di tale cono.
3. Il volume del liquido sparso al minuto con 4 nebulizzatori di 80/100 di mm per un ritmo di pompaggio di 30 colpi/minuto.

La fornitura dei 228 polverizzatori e relativi accessori nonché i pezzi di ricambio costituisce un lotto indivisibile. Non sono ammesse offerte parziali.

II.

La descrizione dei polverizzatori è data a titolo indicativo. Qualsiasi apparecchio funzionalmente simile od equivalente può essere proposto purché risponda alle esigenze richieste per le piantagioni di cotone della Repubblica del Senegal.

Qualsiasi decisione in materia d'equivalenza è di spettanza delle autorità del Senegal.

III. Quantità :

Le quantità sopraindicate — 228 unità — sono indicate a titolo approssimativo. L'ordinativo potrà subire una variazione in più o in meno del 20 %.

I prezzi unitari dell'offerta sono applicabili nel limite di dette variazioni.

IV. Imballaggio :

I polverizzatori, gli accessori ed i pezzi di ricambio sono da consegnarsi in imballaggio normale ; 10 unità circa di ogni categoria in una cassa.

V. Origine :

Le forniture offerte debbono obbligatoriamente essere originarie di uno Stato membro o di uno Stato, paese o territorio d'oltremare associato alla Comunità Economica Europea.

VI. Valuta :

I pagamenti delle presenti forniture potranno essere effettuati direttamente nella valuta del paese in cui ha sede l'appaltatore o il produttore delle forniture.

VII. Partecipazione :

La partecipazione alla gara è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri ed agli Stati, paesi e territori d'oltremare associati alla Comunità Economica Europea.

VIII. Luogo di consegna :

I materiali debbono essere consegnati cif banchina porto di Dakar.

IX. Termine di consegna :

Le consegne debbono avvenire al più presto possibile e non oltre 60 giorni dall'ordinativo.

X. Penalità :

Nel caso in cui il ritardo nella consegna superasse una settimana, una penalità pari ad un millesimo dell'importo complessivo del lotto sarà inflitta al fornitore per ogni giorno di ritardo. L'ammontare

di tale penalità sarà trattenuta sulle somme spettanti all'appaltatore.

XI. Cauzione :

Una cauzione definitiva del 10 % dell'importo totale del contratto dovrà essere costituita alla firma del contratto, a titolo di garanzia degli impegni contratti dall'appaltatore, e sarà trattenuta fino all'ultimo collaudo delle forniture. Essa sarà rimborsata alla liquidazione delle ultime consegne.

Il fornitore potrà sostituire la cauzione effettiva con una cauzione bancaria, personale e solidale, per lo stesso importo ed oggetto. La cauzione sarà dovuta su semplice richiesta dell'amministrazione competente del Senegal.

XII. Collaudo :

Il collaudo tecnico avverrà nel luogo di consegna e sarà oggetto di verbali che daranno diritto ai pagamenti corrispondenti. Le operazioni di collaudo tecnico saranno controllate dai rappresentanti della Direzione dell'agricoltura e della C.F.D.T.

Il controllore tecnico del Fondo europeo di sviluppo assisterà a tali operazioni.

XIII. Arbitrato :

Qualora risultassero contestazioni nel corso del collaudo delle forniture, tutte le controversie saranno definitivamente risolte secondo il Regolamento di conciliazione e di arbitrato della Camera di commercio internazionale, da uno o più arbitri nominati in conformità di questo Regolamento.

XIV. Calcolo dei prezzi unitari dell'offerta :

I prezzi unitari dell'offerta (ed i prezzi globali) saranno calcolati per consegna dei prodotti cif porto Dakar, ad eccezione di qualsiasi diritto doganale e fiscale percepibili, per tali prodotti, al varco della dogana del Senegal.

I prezzi dell'offerta sono fissi e non soggetti a revisione.

XV. Presentazione delle offerte :

a) Le offerte, in lingua francese, dovranno essere spedite a mezzo lettera raccomandata in una busta sigillata recante l'indirizzo seguente :

« Direction de l'agriculture
B.P. 486 a Dakar (Senegal) »

e l'indicazione seguente (in rosso e nell'angolo superiore sinistro) :

« A n'ouvrir qu'en séance — Réponse à l'appel d'offres n° 101/66/MER/AGR pour la fourniture de pulvérisateurs destinés à la culture du cotonnier ».

b) Le offerte debbono pervenire entro il 24 maggio 1966 alle ore 18, all'indirizzo indicato in a).

c) La busta sopraindicata in a) dovrà contenere :

— un certificato, in merito alle leggi nazionali in materia, comprovante che l'offerente è appartenente ad uno degli Stati membri o degli Stati, paesi o territori d'oltremare associati alla Comunità Economica Europea,

— due buste sigillate :

— la prima busta recherà l'indicazione « Appel d'offres n° 101/66/MER/AGR — spécifications techniques »

e conterrà :

— una descrizione tecnica particolareggiata dell'apparecchio offerto cioè tutte le informazioni atte a giudicarlo nonché l'elenco dei pezzi di ricambio ;

— 1 termini di consegna.

— la seconda busta recherà l'indicazione

« Appel d'offres n° 101/66/MER/AGR — offre de prix ».

I prezzi offerti (prezzi unitari e globali) verteranno sui prodotti corrispondenti alle specificazioni di cui sopra.

L'offerente resta impegnato, con la sua offerta, per un periodo di trenta giorni a decorrere dalla data limite stabilita per la consegna delle offerte.

Le condizioni della presente gara dovranno essere espressamente accettate dall'offerente nell'offerta stessa. Il conto bancario o postale dell'offerente dovrà essere indicato.

d) L'offerta può essere stilata, a scelta dell'offerente, sia nella valuta del paese sede del fornitore o del produttore, sia in moneta locale (franchi C.F.A.). Per poter confrontare le offerte tra di loro, la conversione della valuta in essa indicata nella moneta locale sarà eseguita dalla Commissione incaricata per l'apertura delle offerte applicando i tassi di parità ufficiali (od i corsi) in vigore il primo giorno lavorativo del mese precedente quello in cui debbono essere consegnate le offerte.

XVI. Apertura delle offerte :

Le offerte saranno aperte a Dakar il 25 maggio 1966 dalla Commissione appositamente incaricata.

Le descrizioni delle forniture permetteranno di eliminare le offerte giudicate tecnicamente non soddisfacenti.

Le offerte non conformi, sotto tutti i punti di vista, alle condizioni del presente testo non saranno prese in considerazione.

Nessuna informazione sarà data ai concorrenti sul contenuto delle proposte ricevute.

XVII. Ordini :

Prima della scadenza del termine con il quale l'offerente rimane impegnato, egli sarà informato telefonicamente e riceverà un ordinativo redatto sulla base dell'offerta accettata e delle presenti condizioni. L'ordinativo indicherà la quantità da consegnarsi e sarà stilato nella stessa valuta indicata nell'offerta. L'ordinativo sostituisce il contratto d'uso. Tale ordinativo sarà steso, in massima, entro 8 giorni decorrenti dall'apertura delle offerte.

XVIII. Pagamenti :

Se l'offerta non è stilata in franchi C.F.A., i pagamenti saranno effettuati direttamente nel paese del titolare del contratto o del produttore e nella valuta avente corso in detto paese mediante accredito in conto bancario o postale indicato nell'offerta.

I pagamenti da effettuarsi in valuta della zona franco saranno eseguiti dalla « Caisse centrale de coopération économique » facente funzione di Ente delegato al pagamento del F.E.S., tramite la sua agenzia di Dakar (Senegal) in franchi C.F.A. o la sua sede sociale, in franchi francesi.

I pagamenti da effettuarsi in altre valute saranno eseguiti direttamente nella valuta del paese sede del fornitore o del produttore ed a cura della direzione del Fondo europeo di sviluppo, 1, rue du Taciturne, Bruxelles 4.

XIX. Norme :

Per tutto ciò che non sia contrario alle presenti disposizioni, l'esecuzione del contratto è retta da :

- clausole e condizioni generali applicabili ai contratti di forniture e di servizi (« Arrêté interministériel » dell'8 aprile 1953)
- « décret » n. 49-500 dell'11 aprile 1949 e
- « décret » n. 58-15 dell'8 gennaio 1958.

(Gli « arrêté e décrets » sopraccegnati sono contenuti nel documento « Recueil des textes concernant les marchés de travaux ou les marchés de fournitures et services, passés pour l'exécution des conventions de financement conclues entre la Communauté Economique Européenne et les pays associés de la zone franc ainsi que la Côte française des Somalis ». Tale « Recueil » può essere acquistato presso il « Service d'édition et de vente des publications officielles, 39, rue de la Convention, Parigi 15, al prezzo di cinque franchi francesi).

XX. Capitolato d'appalto :

Nessun altro documento è stato preparato in più delle informazioni di cui sopra. Tuttavia, il presente documento, redatto nelle quattro lingue ufficiali della Comunità Economica Europea, può essere richiesto a :

- Ambassade de la République du Sénégal
1039, Chaussée de Waterloo — Bruxelles 18
 - Direction de l'agriculture
B.P. 486 — Dakar (Sénégal)
 - Direction de la C.F.D.T.
B.P. 3216 — Dakar (Sénégal)
 - Direction générale de la C.F.D.T.
9, rue Louis David — Paris 16°
- (unicamente
in lingua
francese)

XXI. Informazioni complementari :

Delle informazioni complementari potranno essere richieste a :

M. le Directeur de l'agriculture — B.P. 486 a Dakar
ovvero a :

M. le Directeur de la C.F.D.T. — B.P. 3216 a Dakar
oppure a :

Monsieur le Directeur général de la C.F.D.T. —
9, rue Louis David — Paris 16.

Modifica all'avviso d'aggiudicazione n. 468

(66/244/CEE)

L'avviso d'aggiudicazione n. 468

per un'aggiudicazione pubblica indetta dal Regno del Burundi, pubblicato nel n. 20 della *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* del 1° febbraio 1966,

concernente

Fornitura di mobilio e materiale medico-chirurgico per l'ospedale rurale di Rutana, nel Regno del Burundi,

è modificato come segue (modifica in corsivo) :

Le offerte, in lingua francese, debbono pervenire a mezzo raccomandata od essere consegnate contro ricevuta a : « Monsieur le Secrétaire permanent du conseil des adjudications du Burundi — B.P. 1970 a Bujumbura (Burundi) » entro il *13 maggio 1966* alle ore 11 locali, data fissata per la loro apertura che avverrà nella sala di riunione del « Conseil des adjudications du gouvernement du Burundi », (presso il « Ministère des finances » a Bujumbura).

Tutte le altre indicazioni restano invariate.

INFORMAZIONI GENERALI

PROPOSTE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

Proposta di direttiva del Consiglio relativa alla libertà, per gli agricoltori cittadini di uno Stato membro, stabiliti in un altro Stato membro, di accedere alle cooperative*(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 21 dicembre 1965)*

(66/245/CEE)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, in particolare l'articolo 54, paragrafi 2 e 3,

Visto il programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento ⁽¹⁾, in particolare il titolo IV, F, 4,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento Europeo,

Visto il parere del Comitato economico e sociale,

Considerando che il programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento comporta, per l'attuazione di tale libertà nell'agricoltura, uno scadenziario speciale che tiene conto del carattere particolare dell'attività agricola; che la quarta serie delle misure che figurano nello scadenziario prevede che l'accesso alle cooperative, per agli agricoltori cittadini degli altri Stati membri, sarà assicurato da ciascuno Stato membro, all'inizio della terza tappa, alle stesse condizioni applicabili ai propri cittadini;

Considerando che la presente direttiva si applica solo alle società cooperative, ad esclusione delle associazioni o unioni d'interesse collettivo; che la definizione della cooperativa è di competenza degli Stati membri;

Considerando che la presente direttiva non si applica ai beneficiari delle direttive del Consiglio n. 63/261/CEE e 63/262/CEE del 2 aprile 1963 ⁽²⁾, che già godono dell'assimilazione ai cittadini del paese ospitante per quanto concerne l'accesso alle cooperative,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Ai sensi delle seguenti disposizioni ciascuno degli Stati membri abolisce, a favore dei cittadini e delle società degli altri Stati membri che esercitano nel suo territorio un'attività agricola o vi si stabiliscono a tale scopo, in appresso denominati beneficiari, le restrizioni relative all'accesso alle cooperative.

Articolo 2

1. a) Secondo la presente direttiva, per accesso alle cooperative s'intende la facoltà per i beneficiari di essere soci o dirigenti di tali società, nonché di prendere l'iniziativa della loro costituzione o di essere membri del Consiglio di amministrazione, del Collegio di Sindaci, del Comitato di direzione o di qualsiasi altro organo analogo in seno ad una cooperativa.

b) Secondo la presente direttiva, per cooperative s'intendono le società che hanno tale denominazione in ciascuno degli Stati membri ovvero, senza essere così denominate, sono conformi ai principi cooperativi. Le denominazioni sono attualmente le seguenti:

Nella Repubblica federale di Germania: Le « eingetragene Genossenschaften mit beschränkter oder unbeschränkter Haftpflicht » soggette al regime della legge 1° maggio 1889 (testo del 21 maggio 1898);

In Belgio: Le « sociétés coopératives » che rispondono ai requisiti del titolo I, sezione 7, del Codice di commercio.

In Francia: Le « sociétés coopératives » che rispondono ai requisiti dei seguenti testi: libro I, titolo IX, sezione 7 del Codice civile, legge 10 settembre 1947 relativa allo statuto della cooperazione, Decreto 59-286 del 4 febbraio 1959, modificato dal Decreto 61-867 del 5 agosto 1961.

⁽¹⁾ GU n. 2 del 15. 1. 1962, pag. 36/62.

⁽²⁾ GU n. 62 del 20. 4. 1963, pagg. 1323/63 e 1326/63.

In Italia : Le « società cooperative » soggette al regime del titolo VI, libro V del Codice civile, al D.L.C.P.S. per la cooperazione 14 dicembre 1947, n. 1577 e alle modifiche successive.

Nel Granducato del Lussemburgo : Le « sociétés coopératives » soggette alle disposizioni della sezione VI della legge 10 agosto 1915 ; le associazioni sindacali agricole del Decreto granducale del 17 settembre 1945.

Nei Paesi Bassi : Le « Vennootschappen » della legge 28 maggio 1925.

2. Secondo la presente direttiva, per attività agricole s'intendono le attività comprese nell'allegato V del programma generale della soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento (classe ex 01, Agricoltura, della Classificazione internazionale type, par industrie de toutes les branches d'activité économique) ⁽¹⁾, in particolare

a) l'agricoltura generale, inclusa la viticoltura, la frutticoltura, la produzione di sementi, l'orticoltura e la floricoltura, anche in serre ;

b) l'allevamento del bestiame, l'avicoltura, la cunicoltura, l'allevamento di animali da pelliccia e gli allevamenti vari ; l'apicoltura, la produzione di carne, di latte, di lana, di pelli e pellicce, di uova, di miele.

Articolo 3

1. Gli Stati membri aboliscono le restrizioni che :

— in virtù di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, impediscono l'accesso alle cooperative o lo subordinano a condizioni speciali ;

— risultano da una pratica amministrativa avente l'effetto di applicare ai beneficiari un trattamento

discriminatorio rispetto a quello applicato ai propri cittadini per quanto concerne l'accesso alle cooperative.

2. Tra le restrizioni da abolire figurano in particolare quelle contenute in disposizioni che vietano o limitano nei modi sottoindicati, nei confronti dei beneficiari, l'accesso alle cooperative alle stesse condizioni applicabili ai cittadini del paese ospitante.

In Francia :

— obbligo di possedere la cittadinanza francese per rappresentare una società cooperativa agricola in seno al Consiglio di amministrazione di una unione di cooperative (articolo 550 del Codice rurale) ;

— obbligo di possedere la cittadinanza francese per essere amministratore di una società cooperativa agricola (articolo 550 del Codice rurale e articolo 20 del Decreto n. 59-286 del 4 febbraio 1959, relativo allo statuto giuridico della cooperazione agricola, modificato dal Decreto n. 61-867 del 5 agosto 1961) ;

— obbligo di possedere la cittadinanza francese per essere sindaco-revisore dei conti (« commissaire aux comptes ») di una società cooperativa agricola (articolo 550 e 552 del Codice rurale, e articolo 28 del Decreto 59-286 del 4 febbraio 1959 summenzionato).

Articolo 4

Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva nel termine di sei mesi a decorrere dalla notifica di quest'ultima e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 5

La presente direttiva è destinata agli Stati membri.

⁽¹⁾ Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Etudes statistiques, série M, n. 4 rev. I, New York 1958.

Proposta di direttiva del Consiglio relativa alla libertà, per gli agricoltori cittadini di uno Stato membro, stabiliti in un altro Stato membro, di accedere alle varie forme di credito

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 21 dicembre 1965)

(66/246/CEE)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, in particolare l'articolo 54, paragrafi 2 e 3,

Visto il programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento ⁽¹⁾, in particolare il titolo IV, F, 4,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento Europeo,

Visto il parere del Comitato economico e sociale,

Considerando che il programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento comporta, per l'attuazione di tale libertà nell'agricoltura, uno scadenziario speciale che tiene conto del carattere particolare dell'attività agricola; che la quarta serie delle misure che figurano nello scadenziario prevede che l'accesso alle varie forme di credito, per gli agricoltori cittadini degli altri Stati membri, sarà assicurato da ciascuno Stato membro, all'inizio della terza tappa, alle stesse condizioni applicabili ai propri cittadini;

Considerando che la presente direttiva riguarda solo i crediti, vale a dire i prestiti concessi contro rimborso integrale, ad esclusione degli aiuti e delle sovvenzioni che non danno luogo a rimborso integrale e per i quali il programma generale prevede la liberalizzazione a una data successiva;

Considerando che la presente direttiva non si applica ai beneficiari delle direttive del Consiglio nn. 63/261/CEE e 63/262/CEE del 2 aprile 1963 ⁽²⁾, che già godono dell'assimilazione ai cittadini del paese ospitante per quanto concerne l'accesso al credito,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Ai sensi delle seguenti disposizioni ciascuno degli Stati membri abolisce a favore dei cittadini e

delle società degli altri Stati membri che esercitano nel suo territorio un'attività agricola o vi si stabiliscono a tale scopo, in appresso denominati beneficiari, le restrizioni relative all'accesso alle varie forme di credito.

Articolo 2

1. Secondo la presente direttiva, per accesso al credito s'intende la facoltà per i beneficiari di ottenere prestiti contro rimborso, alle stesse condizioni di quelle applicabili ai cittadini dello Stato in cui sono stabiliti, in particolare per quanto concerne l'entità, il tasso, la durata del prestito o le garanzie richieste per la sua concessione.

2. Secondo la presente direttiva, per attività agricole s'intendono le attività comprese nell'allegato V del programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento (classe ex 01, Agricoltura, della « Classification internationale type par industries de toutes les branches d'activité économique ») ⁽³⁾, in particolare;

a) l'agricoltura generale, inclusa la viticoltura, la frutticoltura, la produzione di sementi, l'orticoltura e la floricoltura anche in serre;

b) l'allevamento del bestiame, l'avicoltura, la cunicoltura, l'allevamento di animali da pelliccia, e gli allevamenti vari; l'apicoltura, la produzione di carne, di latte, di lana, di pelli e pellicce, di uova, di miele.

Articolo 3

1. Gli Stati membri aboliscono le restrizioni che:

— in virtù di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative impediscono ai beneficiari l'accesso alle varie forme di credito o lo subordinano a condizioni speciali;

— risultano da una pratica amministrativa avente l'effetto di applicare ai beneficiari un trattamento discriminatorio rispetto a quello applicato ai propri cittadini per quanto concerne l'accesso alle varie forme di credito.

⁽¹⁾ GU n. 2 del 15.1.1962, pag. 36/62.

⁽²⁾ GU n. 62 del 20.4.1963, pagg. 1323/63 e 1326/63.

⁽³⁾ Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Etudes statistiques, Serie M, n. 4, Rev. 1, New York 1958.

2. Tra le restrizioni da abolire figurano in particolare quelle contenute in disposizioni che vietano o limitano nei modi sottoindicati, nei confronti dei beneficiari, l'accesso alle varie forme di credito alle stesse condizioni applicabili ai cittadini del paese ospitante :

in Francia :

— l'obbligo di possedere la cittadinanza francese per fruire dei prestiti per l'installazione dei giovani agricoltori (articolo 667 del Codice rurale) ;

— l'obbligo, sancito dalla circolare di applicazione n. 63/108 della Caisse nationale de crédit

agricole, di possedere la cittadinanza francese per fruire dei prestiti di cui agli articoli 674 e 686 del Codice rurale.

Articolo 4

Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva nel termine di sei mesi a decorrere dalla notifica di quest'ultima e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 5

La presente direttiva è destinata agli Stati membri.

RAPPORTI SCIENTIFICI E TECNICI EURATOM

SONO STATI RECENTEMENTE PUBBLICATI :

- EUR 1808 F — C. Etievant
Études d'interactions faisceau-plasma en la présence du champ magnétique Lit. 3500 FB 280,—
- EUR 2200 E — *Preparation and Bio-Medical Application of Labeled Molecules* Lit. 6250 FB 500,—
- EUR 2203 F — R. Constant, C. Fallais, F. Provoost
Préparation des molécules marquées par irradiation gamma Lit. 500 FB 40,—
- EUR 2204 I — L. Criscuolo, M.G. Cerisola
Gammone — Programma Montecarlo per il calcolo dell'attenuazione dei raggi gamma attraverso schermi laminari composti Lit. 1870 FB 150,—
- EUR 2208 F — A. Meyer-Heine
Étude physique des cycles de combustibles, centrale à graphite uranium naturel Lit. 2000 FB 160,—

Tutti i rapporti Euratom, e il periodico « Euratom-Information » che li segnala man mano che vengono pubblicati sono in vendita presso gli Uffici di vendita e d'abbonamento indicati alla pag. 4 della copertina.